

L'atto di nascita ¹⁾ deve contenere il giorno e l'ora della nascita; il sesso e il nome del neonato; nei parti gemelli chi dei due neonati è nato prima; se la nascita è da unione legittima il nome, cognome, professione e domicilio del padre e della madre; se da unione illegittima le predette indicazioni del genitore o dei genitori dichiaranti o, in mancanza di questi, la dichiarazione che il neonato è figlio di genitori ignoti.

L'atto di morte ²⁾ deve contenere il nome, cognome, età, professione, domicilio o residenza e possibilmente la paternità del defunto; il giorno e l'ora della morte; eventualmente il nome del coniuge superstite o predefunto; il nome, cognome, età, professione e domicilio dei dichiaranti. Dello stato del cadavere e di tutte le circostanze relative al decesso deve sempre esser fatto un processo verbale dal medico di bordo se vi è, munito del visto del capitano, o da costui in mancanza dell'altro; documento questo reso ora più importante in caso di morte violenta agli effetti della legge per gli infortuni sul lavoro.

I testamenti ³⁾ fatti in mare possono essere ricevuti alla presenza di due testimoni, dal secondo di bordo ed insieme dal capitano e in loro mancanza da chi ne fa le veci: debbono esser fatti in due originali da conservarsi gelosamente, e di essi uno, insieme con la copia dell'annotazione fatta sul giornale di bordo e sul ruolo d'equipaggio, deve essere consegnato all'autorità consolare nel primo porto estero d'approdo, e l'altra o eventualmente entrambe, con la copia dell'annotazione predetta, all'autorità marittima al ritorno della nave nello Stato: di tale consegna deve farsene menzione a margine dell'annotazione scritta nel giornale nautico e nel ruolo d'equipaggio.

57. Sempre durante il viaggio il capitano, dopo averne accertato la necessità con processo verbale sot-

¹⁾ Art. 374 e seg. del cod. civile.

²⁾ Art. 396 del cod. civile.

³⁾ Art. 791-798 del cod. civile.